



Associazione culturale
OLTRE L'OCCIDENTE
L.go Paleario 7 - 03100, Frosinone
Tel/fax: 0775-251832
e-mail: oltreoccidente@libero.it
www.oltreoccidente.org
ccp 10687036

INCARICO COLLABORAZIONE CAPOCCI SABRINA

L'Associazione di volontariato denominata Oltre l'Occidente, con sede a Frosinone, cap. 03100, largo Paleario 7, C.F.: 92012600604, in persona del suo Presidente/legale rappresentante, Sig. Iafrate Paolo, nato il 24/10/65, in Frosinone, denominata "committente"

incarica

La sig.ra Sabrina Capocci, nata a Sora il 27/5/69, residente a Veroli, via i Rotondi n° 4, cf CPCSRN69E67I838N

PREMESSO

- che l'Associazione svolge attività culturali e sociali di sensibilizzazione sul territorio nel progetto di cui all'avviso Pubblico - Determinazione - numero G13523 del 04/10/2017 INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO (Legge regionale 13 Aprile 2012, n.2 e s.m.i.). MODALITA' E CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA
- Che alla luce di quanto sopra, l'Associazione ha bisogno di organizzare degli interventi strutturati di lavoro finalizzato all'esecuzione del servizio nel periodo dal 1/3/18 al 28/11/2018 e di avvalersi a tal scopo di un collaboratore tecnicamente preparato e disponibile ad una prestazione professionale di durata determinata; tale termine è da considerarsi essenziale cosicché la sua decorrenza comporterà l'immediata cessazione di ogni effetto del presente contratto;
- che il Collaboratore ha manifestato la volontà di collaborare con l'Associazione per la realizzazione del progetto in funzione del risultato e nel rispetto del coordinamento dell'Associazione, indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dall'attività lavorativa;
- che non sussistono le condizioni di cui all'art. 61, 3 comma, D. Lgs. 276/2003; tutto ciò premesso.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Premesse)

1.1 Le premesse sono parte integrante ed essenziale di questo contratto.

Art. 2 (Oggetto)

2.1 La sig.ra Sabrina Capocci s'impegna a prestare la sua opera continuativa a favore .

Art. 3.1 Il progetto riguarda l'esecuzione dei seguenti servizi:

3.2 Obiettivo e risultati attesi

collaborazione per l'organizzazione del progetto e dei suoi eventi;

3.3 Mezzi e strumenti

Utilizzo in piena autonomia di mezzi messi a disposizione dalla Associazione.

3.4 Organizzazione e coordinamento

Lo svolgimento della prestazione da parte del collaboratore avviene nel pieno rispetto della normativa vigente, il Collaboratore ha l'obbligo di coordinarsi con l'Associazione.

3.5 I mezzi, gli strumenti e i materiali necessari per lo svolgimento e l'esecuzione del progetto sono a carico della Associazione, saranno resi disponibili presso i luoghi della realizzazione del progetto.

3.6 Periodicamente verrà verificato lo sviluppo del progetto di lavoro, anche attraverso riunioni, alle quali il Collaboratore, sin da ora, si dichiara disponibile a partecipare;

Art. 4 (Modalità di attuazione della prestazione)

4.1 Il Collaboratore si impegna ad eseguire il progetto con l'esclusivo apporto di lavoro personale;

4.2 Il Collaboratore dovrà fornire il suo apporto lavorativo nello sviluppo del progetto di lavoro in completa autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione.

4.3 Nello svolgimento dell'incarico il prestatore non sarà soggetto né di presenza né di orario;

4.4 Il Collaboratore si obbliga a svolgere l'attività oggetto di questo accordo al meglio delle possibilità e comunque con la diligenza dovuta ai sensi dell'art. 1176 c.c.;

Art. 5 (Durata del contratto)

5.1 L'incarico si svolgerà nel periodo dal 1/3/18 al 28/11/2018, non avrà carattere di continuità e sarà da Lei svolto con vincolo di subordinazione, escludendo pertanto la sussistenza di un rapporto di impiego, così che non possa da Lei essere invocato il relativo trattamento per l'espletamento e per la cessazione dell'incarico stesso;

5.2 Tale ultimo termine è da considerarsi essenziale cosicché la sua decorrenza importerà l'immediata cessazione di ogni effetto del presente contratto;

Art. 6 (Corrispettivo)



Associazione culturale
OLTRE L'OCCIDENTE
L.go Paleario 7 - 03100, Frosinone
Tel/fax: 0775-251832
e-mail: oltreoccidente@libero.it
www.oltreoccidente.org
ccp 10687036

6.1 Le parti nella determinazione del corrispettivo pattuito hanno considerato l'oggetto del contratto, la prassi vigente nel settore, il tipo di collaborazione necessaria e l'impegno richiesto per l'esecuzione dell'attività lavorativa. L'associazione corrisponderà l'importo complessivo lordo di **€ 408,00 (quattrocentootto/00)**;

6.2 Tale importo sarà corrisposto a conclusione del progetto.

6.3 Le parti convengono sul fatto che il compenso è stato individuato nel rispetto della previsione dell'art.63 del Dlgs. 276/2003 il quale afferma che lo stesso deve tener conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto che è proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito;

6.4 L'Associazione tratterà dai compensi corrisposti le ritenute fiscali ivi previste;

6.5 Il Collaboratore non ha diritto ad alcun compenso per le spese vive, che sin da ora si considerano ricomprese nel compenso di cui al precedente punto 6.1, fatta eccezione per quelle che in via preventiva verranno autorizzate dall'Associazione;

6.6 L'Associazione si riserva la facoltà, verificata la qualità della prestazione in relazione al raggiungimento degli obiettivi di qualità della collaborazione, di corrispondere al Collaboratore una somma di denaro a titolo di mera liberalità;

Art. 7 (Recesso)

7.1 Ciascuna delle parti potrà recedere per giusta causa in qualsiasi momento con 15 gg. di preavviso da comunicarsi a mezzo raccomandata a.r.; in caso di mancato rispetto dei termini di preavviso viene prevista una penale, da corrispondere dalla parte che non avrà rispettato il termine, pari all'importo del periodo di mancato preavviso da commisurarsi proporzionalmente al compenso stabilito.

Art. 8 (Responsabilità)

8.1 La sig.ra Sabrina Capocci si impegna a manlevare e/o comunque a tenere indenne l'Associazione, i suoi soci ed eventuali aventi causa, in relazione ad ogni danno, perdita e/o costo, da questi subiti e/o sostenuti in conseguenza di, o in relazione a, qualsivoglia domanda, controversa azione, sia essa giudiziale, arbitrale e/o stragiudiziale, promossa da terzi e derivante e/o connessa all'attività svolta in esecuzione degli obblighi derivanti da questo accordo.

Art. 9 (Trattamento dei dati personali)

9.1 Il Collaboratore autorizza l'Associazione a trattare i propri dati personali in relazione ai soli adempimenti normativi connessi con il presente contratto (ai sensi del D.lgs. 196/03).

9.2 Il Sottoscritto acconsente ai sensi e per gli effetti del GDPR - Regolamento 2016/679 al Trattamento dei Dati Personalini secondo le modalità e nei limiti previsti dal suddetto regolamento. Dichiara, inoltre, di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del suddetto GDPR. I dati non saranno soggetti a diffusione o ad utilizzo diverso dalle finalità dell'Associazione.

9.3 Il Sottoscritto autorizza a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941 n.633, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini su mezzi di diffusione (quali social o sito internet) e su carta stampata e ne autorizza la conservazione negli archivi informatici dell'Associazione

Art. 10 (Controversie)

10.1 Per ogni e qualsiasi controversia connessa o dipendente dal presente contratto, le parti, rinunciando consensualmente all'azione giudiziaria, si impegnano a compromettere davanti a un collegio arbitrale, amichevole compositore, composto di tre membri di cui uno nominato dall'Associazione, l'altro dal Collaboratore ed il terzo dai membri così nominati o in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Frosinone;

Art. 11 (Norme Generali)

11.1 Ogni modifica o integrazione di questo accordo dovrà essere conclusa tra le parti o per iscritto a pena nullità;

11.2 Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Luogo, data Frosinone li, (un giorno prima dell'assunzione)

Frosinone li, 1/3/18

Rosa Laprade

Firma del rappresentante dell'Associazione

Sabrina Capocci

Firma del Collaboratore

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Collaboratore dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente il contenuto degli articoli del presente contratto



Associazione culturale
OLTRE L'OCCIDENTE
L.go Paleario 7 - 03100, Frosinone
Tel/fax: 0775-251832
e-mail: oltreoccidente@libero.it
www.oltreoccidente.org
ccp 10687036

Frosinone lì, 1/3/18

Sebrine Capocci

Firma del Collaboratore



Associazione culturale
OLTRE L'OCCIDENTE
L.go Paleario 7 - 03100, Frosinone
Tel/fax: 0775-251832
e-mail: oltreoccidente@libero.it
www.oltreoccidente.org
ccp 10687036

INCARICO COLLABORAZIONE SPADA GIUSEPPE

L'Associazione di volontariato denominata Oltre l'Occidente, con sede a Frosinone, cap. 03100, largo Paleario 7, C.F.: 92012600604, in persona del suo Presidente/legale rappresentante, Sig. Iafrate Paolo, nato il 24/10/65, in Frosinone, denominata "committente"

incarica

Il sig. Spada Giuseppe, nato a Frosinone il 16/5/68, residente a Frosinone, via Bellini 4, cf SPDGPP67E16D810Z

PREMESSO

- che l'Associazione svolge attività culturali e sociali di sensibilizzazione sul territorio nel progetto di cui all'avviso Pubblico - Determinazione - numero G13523 del 04/10/2017 INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO (Legge regionale 13 Aprile 2012, n.2 e s.m.i.). MODALITA' E CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA
- Che alla luce di quanto sopra, l'Associazione ha bisogno di organizzare degli interventi strutturati di lavoro finalizzato all'esecuzione del servizio nel periodo dal 1/3/18 al 28/11/2018 e di avvalersi a tal scopo di un collaboratore tecnicamente preparato e disponibile ad una prestazione professionale di durata determinata; tale termine è da considerarsi essenziale cosicché la sua decorrenza comporterà l'immediata cessazione di ogni effetto del presente contratto;
- che il Collaboratore ha manifestato la volontà di collaborare con l'Associazione per la realizzazione del progetto in funzione del risultato e nel rispetto del coordinamento dell'Associazione, indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dall'attività lavorativa;
- che non sussistono le condizioni di cui all'art. 61, 3 comma, D. Lgs. 276/2003; tutto ciò premesso.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Premesse)

1.1 Le premesse sono parte integrante ed essenziale di questo contratto.

Art. 2 (Oggetto)

2.1 Il sig. Spada Giuseppe s'impegna a prestare la sua opera continuativa a favore dell'Associazione.

Art. 3.1 Il progetto riguarda l'esecuzione dei seguenti servizi:

3.2 Obiettivo e risultati attesi

collaborazione per l'organizzazione del progetto e dei suoi eventi dal punto di vista artistico;

3.3 Mezzi e strumenti

Utilizzo in piena autonomia di mezzi messi a disposizione dalla Associazione.

3.4 Organizzazione e coordinamento

Lo svolgimento della prestazione da parte del collaboratore avviene nel pieno rispetto della normativa vigente, il Collaboratore ha l'obbligo di coordinarsi con l'Associazione.

3.5 I mezzi, gli strumenti e i materiali necessari per lo svolgimento e l'esecuzione del progetto sono a carico della Associazione, saranno resi disponibili presso i luoghi della realizzazione del progetto.

3.6 Periodicamente verrà verificato lo sviluppo del progetto di lavoro, anche attraverso riunioni, alle quali il Collaboratore, sin da ora, si dichiara disponibile a partecipare;

Art. 4 (Modalità di attuazione della prestazione)

4.1 Il Collaboratore si impegna ad eseguire il progetto con l'esclusivo apporto di lavoro personale;

4.2 Il Collaboratore dovrà fornire il suo apporto lavorativo nello sviluppo del progetto di lavoro in completa autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione.

4.3 Nello svolgimento dell'incarico il prestatore non sarà soggetto né di presenza né di orario;

4.4 Il Collaboratore si obbliga a svolgere l'attività oggetto di questo accordo al meglio delle possibilità e comunque con la diligenza dovuta ai sensi dell'art. 1176 c.c.;

Art. 5 (Durata del contratto)

5.1 L'incarico si svolgerà nel periodo dal 1/3/18 al 28/11/2018, non avrà carattere di continuità e sarà da Lei svolto con vincolo di subordinazione, escludendo pertanto la sussistenza di un rapporto di impiego, così che non possa da Lei essere invocato il relativo trattamento per l'espletamento e per la cessazione dell'incarico stesso;

5.2 Tale ultimo termine è da considerarsi essenziale cosicché la sua decorrenza importerà l'immediata cessazione di ogni effetto del presente contratto;

Art. 6 (Corrispettivo)



Associazione culturale
OLTRE L'OCCIDENTE
L.go Paleario 7 - 03100, Frosinone
Tel/fax: 0775-251832
e-mail: oltreoccidente@libero.it
www.oltreoccidente.org
ccp 10687036

6.1 Le parti nella determinazione del corrispettivo pattuito hanno considerato l'oggetto del contratto, la prassi vigente nel settore, il tipo di collaborazione necessaria e l'impegno richiesto per l'esecuzione dell'attività lavorativa. L'associazione corrisponderà l'importo complessivo lordo di **€ 1020,00 (milleventi/00)**;

6.2 Tale importo sarà corrisposto a conclusione del progetto.

6.3 Le parti convengono sul fatto che il compenso è stato individuato nel rispetto della previsione dell'art.63 del Dlgs. 276/2003 il quale afferma che lo stesso deve tener conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto che è proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito;

6.4 L'Associazione tratterà dai compensi corrisposti le ritenute fiscali ivi previste;

6.5 Il Collaboratore non ha diritto ad alcun compenso per le spese vive, che sin da ora si considerano ricomprese nel compenso di cui al precedente punto 6.1, fatta eccezione per quelle che in via preventiva verranno autorizzate dall'Associazione;

6.6 L'Associazione si riserva la facoltà, verificata la qualità della prestazione in relazione al raggiungimento degli obiettivi di qualità della collaborazione, di corrispondere al Collaboratore una somma di denaro a titolo di mera liberalità;

Art. 7 (Recesso)

7.1 Ciascuna delle parti potrà recedere per giusta causa in qualsiasi momento con 15 gg. di preavviso da comunicarsi a mezzo raccomandata a.r.; in caso di mancato rispetto dei termini di preavviso viene prevista una penale, da corrispondere dalla parte che non avrà rispettato il termine, pari all'importo del periodo di mancato preavviso da commisurarsi proporzionalmente al compenso stabilito.

Art. 8 (Responsabilità)

8.1 La sig.ra Sabrina Capocci si impegna a manlevare e/o comunque a tenere indenne l'Associazione, i suoi soci ed eventuali aventi causa, in relazione ad ogni danno, perdita e/o costo, da questi subiti e/o sostenuti in conseguenza di, o in relazione a, qualsivoglia domanda, controversa azione, sia essa giudiziale, arbitrale e/o stragiudiziale, promossa da terzi e derivante e/o connessa all'attività svolta in esecuzione degli obblighi derivanti da questo accordo.

Art. 9 (Trattamento dei dati personali)

9.1 Il Collaboratore autorizza l'Associazione a trattare i propri dati personali in relazione ai soli adempimenti normativi connessi con il presente contratto (ai sensi del D.lgs. 196/03).

9.2 Il Sottoscritto acconsente ai sensi e per gli effetti del GDPR - Regolamento 2016/679 al Trattamento dei Dati Personalini secondo le modalità e nei limiti previsti dal suddetto regolamento. Dichiara, inoltre, di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del suddetto GDPR. I dati non saranno soggetti a diffusione o ad utilizzo diverso dalle finalità dell'Associazione.

9.3 Il Sottoscritto autorizza a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941 n.633, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini su mezzi di diffusione (quali social o sito internet) e su carta stampata e ne autorizza la conservazione negli archivi informatici dell'Associazione

Art. 10 (Controversie)

10.1 Per ogni e qualsiasi controversia connessa o dipendente dal presente contratto, le parti, rinunciando consensualmente all'azione giudiziaria, si impegnano a compromettere davanti a un collegio arbitrale, amichevole compositore, composto di tre membri di cui uno nominato dall'Associazione, l'altro dal Collaboratore ed il terzo dai membri così nominati o in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Frosinone;

Art. 11 (Norme Generali)

11.1 Ogni modifica o integrazione di questo accordo dovrà essere conclusa tra le parti o per iscritto a pena nullità;

11.2 Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Luogo, data Frosinone li, (un giorno prima dell'assunzione)

Frosinone li, 1/3/18

Firma del rappresentante dell'Associazione

Firma del Collaboratore

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Collaboratore dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente il contenuto degli articoli del presente contratto

Frosinone li, 1/3/18

Firma del Collaboratore



Associazione culturale
OLTRE L'OCCIDENTE
L.go Paleario 7 - 03100, Frosinone
Tel/fax: 0775-251832
e-mail: oltreoccidente@libero.it
www.oltreoccidente.org
ccp 10687036